

EMERGENZA COVID-19: PROROGA FINO AL 3 MAGGIO DELLA "FASE 1"

di Luigi Colantuoni*

Con il Decreto del 10 aprile 2020, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 3 maggio l'efficacia delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 introdotte coi precedenti provvedimenti, gli ormai noti "DPCM".

Analizziamo di seguito, sinteticamente, il contenuto delle misure ancora valide sull'intero territorio nazionale che possono interessare i Datori di lavoro:

1. Divieto di trasferimento o spostamento per le persone fisiche, con mezzi pubblici o privati, dal comune in cui si trovino attualmente, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza/situazione di necessità, ovvero per motivi di salute (link all'autodichiarazione).

2. Sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.

3. Sospensione dei congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al 3 maggio ogni altra attività convegnistica o congressuale.

4. Adozione di modalità di collegamento da remoto nello svolgimento di riunioni, con particolare riferimento a strutture sanitarie e socio-sanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti

attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro.

5. Sospensione delle attività commerciali al dettaglio e delle attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri ed estetisti), fatta eccezione per quelle individuate negli allegati 1 e 2 al DPCM 10 aprile. Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5 al DPCM 10 aprile.

6. Applicazione della modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli specifici accordi individuali; gli obblighi di informativa sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'INAIL.

7. Promozione della fruizione dei periodi di congedo ordinario e delle ferie, laddove non sia possibile svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.

8. Non sono sospese le attività professionali, a condizione che siano rispettate le seguenti raccomandazioni:

- a. massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a distanza;
- b. incentivazione di ferie e congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- c. assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro come principale misura di contenimento, adozione di strumenti di

* Avvocato

protezione individuale;

d. incentivazione di operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

9. Sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione:

- delle attività elencate attraverso i codici Ateco nell'allegato 3 al DPCM 10 aprile. Le attività sospese potranno comunque proseguire con modalità a distanza o lavoro agile;
- delle attività di filiera e "funzionali" a quelle dell'allegato coi codici Ateco. In tal caso l'azienda deve comunicare al Prefetto competente un elenco delle imprese o amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite (si invita a consultare il sito web del Prefetto competente per scaricare il modello di comunicazione);
- dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- dell'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari o ogni altra attività funzionale a fronteggiare l'emergenza;
- attività con impianti a ciclo continuo, previa comunicazione al Prefetto;
- attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa nonché altre attività strategiche per l'economia previa autorizzazione del Prefetto.

Le attività non sospese devono rispettare i contenuti del Protocollo condiviso stipulato tra Governo e parti sociali in data 14 marzo 2020 ([link al protocollo](#)).

10. Altre misure previste dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 "Cura Italia", la cui conversione in legge è al momento oggetto di discussione (ed emendamenti) in Parlamento:

- Riconoscimento dell'infortunio sul lavoro per i casi accertati di infezione da CoVid in occasione di lavoro: in tal caso, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura la relativa tutela dell'infortunato, anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria

dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

- Il periodo trascorso in quarantena o in regime di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato al periodo di malattia, con applicazione del relativo trattamento economico e senza che quest'ultimo rilevi ai fini del compenso. Il certificato di malattia è redatto dal medico curante e contiene gli estremi del provvedimento ospedaliero che ha dato origine alla quarantena o alla permanenza domiciliare fiduciaria. Qualora invece il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di riferimento al provvedimento ospedaliero.
- Contributi alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, da far valere nell'ambito dei progetti finanziati da INAIL e Invitalia ai sensi dell'art. 11 comma 5 del d.lgs. 81/08. La misura ha lo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi.

Seguiranno aggiornamenti sulle misure che saranno individuate per garantire il passaggio alla cosiddetta "Fase 2" dell'emergenza Covid-19, attualmente allo studio della Task Force, guidata da Vittorio Colao, e del Comitato Tecnico Scientifico, in collaborazione con l'INAIL che avrebbe elaborato una mappa delle attività considerate a più alto rischio contagio.

Tra le possibili misure della "Fase 2", si paventa l'introduzione di test sierologici effettuati da personale medico alla riapertura delle attività produttive e l'adozione di una App volta ad individuare la diffusione del contagio, su cui pendono però i dubbi del Garante Privacy.